



**CONFCOMMERCIO**  
IMPRESE PER L'ITALIA

Provincia di Napoli

# FILO DIRETTO



**Maggio**

**3/2018**

# Chiarimenti in merito alle condizioni di accesso all'APE Sociale e alla pensione anticipata per i lavoratori precoci

Con il Messaggio n. 1481 del 4 aprile 2018 l'INPS ha fornito alcuni chiarimenti relativi alle condizioni di accesso previste per poter usufruire dei benefici dell'Ape Sociale e della pensione anticipata per i lavoratori precoci (art. 1, commi da 179 a 186 e da 199 a 205 della Legge n. 232 del 2016).

Nel rinviare al Messaggio per gli ulteriori approfondimenti si evidenzia qui in particolare come, relativamente all'accertamento dei requisiti per la classificazione tra le lavorazioni c.d. gravose, l'Istituto ricorda la necessità per l'interessato di provare lo svolgimento dell'attività per almeno 7 o 6 anni nel periodo compreso rispettivamente nei 10 o 7 anni precedenti la data di perfezionamento dei requisiti. Tale periodo sarà riferibile agli anni precedenti la successiva data di presentazione della domanda di certificazione, in caso di svolgimento dell'attività lavorativa alla stessa data, o a quella del versamento dell'ultima contribuzione in caso di avvenuta cessazione dell'attività.

Detti periodi devono essere comunque coperti da contribuzione obbligatoria riferita all'attività gravosa e/o da contribuzione figurativa per eventi verificatisi in costanza del rapporto di lavoro definito appunto come gravoso.

L'INPS chiarisce anche, sul punto specifico, che un'eventuale contribuzione non riferibile ad attività gravosa e successiva alla prima data utile di accesso al beneficio indicata nella certificazione, può comportare la perdita del diritto nei casi in cui ciò pregiudichi le condizioni previste per l'accesso allo stesso dalla normativa.

Quanto invece al riconoscimento dell'Ape Sociale o del pensionamento anticipato per i soggetti invalidi al 74%, o che assistono e convivono con persone affette da handicap grave, l'Istituto precisa che il venir meno di tali condizioni in data successiva alla decorrenza effettiva dei trattamenti non fa venir meno il diritto ai medesimi. § Da ultimo si segnala che il Ministero del Lavoro, con nota n. 7214 del 13.10.2017, ha chiarito che i lavoratori che abbiano già ottenuto la certificazione per la pensione in salvaguardia possono optare tra le due prestazioni. Se quindi sono state presentate da lavoratori in possesso della certificazione per la salvaguardia anche domande di accesso alle prestazioni di Ape Sociale o al pensionamento anticipato per i precoci, la struttura territoriale competente sarà chiamata a convocare tali soggetti perché possano effettuare una scelta tra le due prestazioni.

## Prestazioni malattia e maternità lavoratori autonomi

Rendiamo noti, sulla base di quanto comunicato dall'Inps, gli **importi giornalieri** delle prestazioni economiche di malattia e maternità da erogare per l'anno 2018 ai lavoratori autonomi.

**Maternità lavoratrici autonome**

Qualora il periodo indennizzabile abbia inizio nel 2018, l'indennità giornaliera per maternità per le lavoratrici esercenti attività commerciali e per le lavoratrici artigiane è pari ad **euro 38,56**.

Ricordiamo che l'ammontare di tali prestazioni corrisponde all'80% del minimale di retribuzione

giornaliera previsto per la qualifica di impiegato (per il commercio e per l'artigianato pari ad euro **48,20**).

#### **Lavoratori iscritti alla Gestione separata**

a. Indennità di malattia

Per gli eventi morbosi iniziati nell'anno 2018, l'indennità giornaliera, calcolata in percentuale sull'importo base di **277,88** euro, è pari a:

- euro **11,12** (4%), se nei 12 mesi precedenti l'evento risultano accreditate da 3 a 4 mensilità di contribuzione;
- euro **16,67** (6%), se nei 12 mesi precedenti l'evento risultano accreditate da 5 a 8 mensilità di contribuzione;
- euro **22,23** (8%), se nei 12 mesi precedenti l'evento risultano accreditate da 9 a 12 mensilità di contribuzione.

b. Indennità di degenza ospedaliera

Per le degenze iniziate nell'anno 2018, l'indennità, calcolata in percentuale sull'importo base di **277,88** euro, per ogni giornata indennizzabile è pari a:

- euro **22,23** (8%), in caso di accrediti contributivi da 3 a 4 mesi;
- euro **33,35** (12%), in caso di accrediti contributivi da 5 a 8 mesi;
- euro **44,46** (16%), in caso di accrediti contributivi da 9 a 12 mesi.

## **Accesso tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) ai Servizi telematici dell'Agenzia – Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate dell'8 aprile 2018**

Come noto, l'Agenzia delle entrate ha avviato un programma di adeguamento dei propri sistemi per consentire l'accesso ai servizi tramite identità SPID, in accordo con quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale, secondo cui l'accesso ai servizi in rete, erogati dalle pubbliche amministrazioni che richiedono identificazione informatica, deve avvenire tramite SPID.

Per garantire continuità nell'utilizzo dei servizi, tale modalità di accesso si va ad affiancare a quelle preesistenti, in modo da consentire un passaggio graduale all'utilizzo dell'identità digitale da parte degli utenti.

Ora, con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, del 9 aprile 2018, viene stabilito che, a decorrere dal **9 aprile 2018**, l'area riservata, unitamente ai servizi telematici dell'Agenzia in essa disponibili, è accessibile dagli utenti-persone fisiche anche tramite la propria identità digitale **SPID - livello 2**, in analogia a quanto già realizzato per i servizi "Dichiarazione precompilata" e "Fatture e Corrispettivi".

Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, invece, l'accesso all'area riservata avviene per il tramite degli incaricati e, in tal caso, l'identità digitale si intende riferita a questi ultimi.

L'utilizzo dei servizi, che richiedono preliminarmente la presentazione di una dichiarazione di possesso di specifici requisiti ovvero l'adesione ad una convenzione che ne regola la fruizione, sarà consentito solo agli utenti (direttamente o tramite i loro incaricati) che abbiano preventivamente ottenuto la specifica abilitazione (Entratel/Sister) secondo le procedure attualmente in essere.

Accedendo all'area riservata tramite l'identità digitale sopra specificata, gli utenti che non ne siano già in possesso, possono ottenere le credenziali *Fisconline*, da utilizzare per l'invio di file tramite specifici pacchetti software rilasciati dall'Agenzia, fino a successivi adeguamenti.

## **INL - contratto di rete, distacco e codatorialità**

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con circolare n. 7/2018, ha fornito chiarimenti in ordine all'utilizzo degli istituti del distacco e della codatorialità nell'ambito di contratti di rete a fronte della diffusione di molteplici annunci pubblicitari che propongono il ricorso a sistemi di esternalizzazione dei dipendenti da cui deriverebbero grandi vantaggi economici per le imprese. A tal proposito l'INL ha evidenziato che il personale distaccato o in regime di codatorialità non può subire un pregiudizio nel trattamento economico e normativo per effetto della stipula di un contratto di rete tra imprese. Difatti, sia in relazione alla codatorialità sia in relazione al distacco, il lavoratore ha diritto al trattamento economico e normativo previsto dal contratto collettivo applicato dal datore di lavoro che procede all'assunzione. Inoltre, nelle ipotesi in cui il contratto di rete preveda la codatorialità, le eventuali omissioni afferenti il trattamento retributivo o contributivo espongono a responsabilità tutti i co-datori, a far data dalla messa "a factor comune" dei lavoratori interessati. Ciò in quanto i firmatari del contratto di rete sono tutti datori di lavoro nei confronti del personale indicato dallo stesso contratto, trovando quindi applicazione il principio generale della responsabilità solidale di cui all'art. 29, c. 2, D.Lgs. n. 276/2003. L'INL precisa infine che assumono rilevanza anche quelle omissioni contributive che derivino dall'applicazione di un contratto collettivo che non abbia i caratteri della maggiore rappresentatività comparativa di settore secondo quanto previsto dell'art. 1, c. 1, D.L. n. 338/1989. Sotto tale aspetto si richiamano le indicazioni operative già fornite in ordine alle conseguenze derivanti dalla mancata applicazione del c.d. contratto leader (circolare INL n. 3/2018; nota com. n. 7/2018 dello scrivente Settore).

### **CONTRATTO DI RETE**

- con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa (art. 3, comma 4 *ter*, del D.L. n. 5/2009);
- può essere stipulato esclusivamente tra due o più imprese, non possono partecipare alla rete soggetti non qualificabili come imprenditori ai sensi dell'art. 2082 c.c. (ad es. professionisti e associazioni);
- può riguardare lo scambio di informazioni tra imprenditori, la collaborazione in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese, lo svolgimento in comune di una o più attività rientranti nell'oggetto dell'impresa;
- qualora il distacco di personale avvenga tra aziende che abbiano sottoscritto un contratto di rete, l'interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell'operare della rete;
- può prevedere specifiche clausole volte a disciplinare la codatorialità dei dipendenti di una o più imprese appartenenti alla rete stessa;
- è necessario che si proceda preventivamente alla iscrizione nel registro delle imprese del contratto di rete (v. art. 3, comma 4 *quater*, del D.L. n. 5/2009).

#### **CODATORIALITA'**

- con la codatorialità il rapporto di lavoro intercorre tra un lavoratore e più datori di lavoro contitolari del medesimo rapporto;
- la codatorialità nel contratto di rete è ammessa se questa è una previsione esplicitamente inserita nel contratto, così come deve risultare dal contratto i lavoratori che vengono messi "a fattor comune";
- i lavoratori devono essere formalmente assunti mediante l'assolvimento dei relativi adempimenti di legge da una delle imprese partecipanti;
- la codatorialità è disciplinata dalle medesime disposizioni in materia di distacco comprese quelle concernenti le forme di tutela del lavoratore distaccato di cui ai commi 2 e 3, art. 30, D.Lgs. n. 276/2003.

#### **RESPONSABILITA' SOLIDALE**

- principio esteso dalla Corte Costituzionale, con sentenza n. 254/2017, anche a fattispecie diverse da quelle dell'appalto al fine di evitare il rischio che i meccanismi di decentramento e di dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione vadano a danno dei lavoratori utilizzati nell'esecuzione del contratto commerciale;
- l'INL, con circolare n. 6/2018, ha precisato che l'interpretazione della Corte spiega effetti anche sulle ipotesi di distacco ex art. 30 del D.Lgs. n. 276/2003 (sul punto cfr. nota com. 25/2018 dello scrivente Settore).

## **Dichiarazione precompilata 2018 – Modelli consultabili a partire dal 16 aprile 2018**

Si informa che dal **prossimo 16 aprile**, i cittadini potranno visualizzare sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate ([www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)) la propria dichiarazione precompilata 2018 e consultare l'elenco di tutte le informazioni che l'Amministrazione finanziaria ha utilizzato per consegnare un modello già compilato.

A partire dal **prossimo 2 maggio**, sarà, poi, possibile accettare, modificare ed inviare il modello 730 precompilato oppure modificare il modello Redditi, che, invece, potrà essere trasmesso a partire dal **prossimo 10 maggio**.

### **1. Il calendario della dichiarazione precompilata 2018.**

Come detto, a partire dal **16 aprile 2018**, il modello della dichiarazione precompilata sarà disponibile sia per chi presenta il modello 730 sia per chi presenta il modello Redditi. A partire da quel momento il contribuente ed i soggetti delegati potranno visualizzare la dichiarazione precompilata e l'elenco delle informazioni disponibili, con l'indicazione dei dati inseriti e non inseriti e delle relative fonti informative. Il modello 730 potrà essere inviato **a partire dal 2 maggio 2018 e fino al 23 luglio 2018**. Anche il modello Redditi potrà essere modificato dal **2 maggio 2018** ma potrà essere trasmesso **a partire dal 10 maggio 2018 e fino al 31 ottobre 2018**.

### **2. Le novità del 2018.**

Oltre alle informazioni già presenti nelle dichiarazioni degli anni precedenti, quest'anno i contribuenti troveranno le spese per la frequenza agli asili nido ed i relativi rimborsi ed i dati relativi al bonus asili nido. Inoltre, entrano nella dichiarazione precompilata le erogazioni liberali effettuate a favore degli enti del terzo settore ed i relativi rimborsi.

### **3. Come ricevere le chiavi di accesso alla dichiarazione precompilata 2018.**



E' possibile accedere direttamente on-line alla propria dichiarazione precompilata tramite il Sistema Pubblico per l'Identità Digitale (SPID), con le credenziali dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, con il Pin rilasciato dell'INPS, e con le credenziali di tipo dispositivo rilasciate dal Sistema Informativo di gestione e amministrazione del personale della Pubblica Amministrazione (NoiPA). Infine, i contribuenti possono accedere alla dichiarazione precompilata utilizzando la Carta Nazionale dei Servizi. Inoltre, i contribuenti hanno la possibilità di rivolgersi ad un CAF o di delegare un professionista.

4. **Tutte le informazioni utili.**

L'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei cittadini un sito internet dedicato, all'indirizzo: <https://infoprecompilata.agenziaentrate.gov.it>, dove sono presenti tutte le indicazioni utili, i passi da seguire fino all'invio, le novità di quest'anno, le date e le scadenze da ricordare, oltre alle risposte alle domande più frequenti.

Inoltre, sono sempre disponibili i numeri dell'assistenza telefonica: **848.800.444** da rete fissa, **06 966.689.07** da cellulare e **+39 06.966.689.33** per chi chiama dall'estero, operativi dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13.

## **Modalità di restituzione delle maggiori imposte versate per il periodo d'imposta 2016 da parte dei lavoratori impatriati - Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 20 aprile 2018**

Con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 20 aprile 2018 sono state definite le modalità di restituzione delle maggiori imposte eventualmente versate per l'anno di imposta 2016 da parte dei lavoratori che hanno optato per il regime fiscale dei c.d. "impatriati". Come noto, l'articolo 16 del D.Lgs. n. 147 del 2015 - concernente "*Disposizioni recanti misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese*" - ha introdotto un particolare regime agevolativo in favore dei cosiddetti "lavoratori impatriati", in base al quale, a decorrere dall'anno di imposta 2016, il reddito prodotto in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato, concorre alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 70 per cento del suo ammontare per l'anno di imposta 2016 e, a seguito delle modifiche apportate dalla Legge di Stabilità 2017, al 50 per cento del suo ammontare a partire dall'anno di imposta 2017. L'articolo 8-bis del DI 148/2017, in deroga alle disposizioni contenute nel secondo periodo del comma 4 dell'articolo 16 Dlgs 147/2015, ha modificato la decorrenza dell'opzione, stabilendo che la stessa produce effetti per il quadriennio 2017-2020, anziché per il quinquennio 2016-2020. Pertanto, con riferimento al periodo d'imposta 2016, sono applicabili le disposizioni agevolative previste dalla legge 238/2010 e, quindi, per tale anno, i redditi di lavoro dipendente, autonomo o d'impresa, percepiti dai lavoratori interessati, concorrono alla formazione della base imponibile ai fini Irpef, in misura ridotta al 20%, per le lavoratrici, e al 30% per i lavoratori, in luogo della tassazione del 70%, prevista dall'articolo 16 del Dlgs 147/2015, per i lavoratori impatriati. Le modalità di recupero stabilite dal provvedimento sono le seguenti:

- dichiarazione integrativa nell'ipotesi in cui sia stata presentata validamente la dichiarazione dei redditi per l'annualità d'imposta 2016;
- istanza di rimborso in carta libera ex art. 38, D.P.R. n. 602/1973. L'istanza va presentata all'Ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate competente in base al proprio domicilio fiscale

alla data in cui la dichiarazione dei redditi per l'anno di imposta 2016 è stata presentata o avrebbe dovuto essere presentata.

L'Agenzia delle Entrate considera valide le istanze di rimborso che sono state presentate anche antecedentemente alla data di pubblicazione del provvedimento in esame.

## **Locazione di immobili urbani ad uso non abitativo. Indici ISTAT**

Si informa che sulla Gazzetta Ufficiale n.75 del 30 marzo 2018 è stato pubblicato il comunicato ISTAT concernente l'indice dei prezzi al consumo relativo al  **mese di febbraio 2018**, necessario per l'aggiornamento del canone di locazione degli immobili ai sensi della Legge 392/78 ed ai sensi della Legge 449/97.

**La variazione annuale febbraio 2017 – febbraio 2018 è pari a 0,5 (75% = 0,375).**  
**La variazione biennale febbraio 2016 – febbraio 2018 è pari a 2,0 (75% = 1,500).**

## **Accessi alla dichiarazione precompilata 2018 – Comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate del 21 aprile 2018**

Con comunicato stampa del 21 aprile 2018, l'Agenzia delle Entrate rende noto che sono oltre 1 milione gli accessi dei contribuenti alla dichiarazione precompilata nei primi 4 giorni (dal 16 al 20 aprile) dal lancio della piattaforma online, circa il 60% in più rispetto allo scorso anno.

Da quest'anno la compilazione sarà "assistita" poiché il contribuente sarà guidato passo passo nell'inserimento di nuove spese deducibili o detraibili non presenti tra i dati precompilati. In questo caso, i controlli verranno effettuati solo sulle nuove spese inserite, e non su quelle già comunicate all'Agenzia dagli altri enti. Ma i vantaggi di chi sceglie il "fai da te" sono molti di più. L'Agenzia delle Entrate ricorda che, con la dichiarazione dei redditi precompilata, in caso di dichiarazione accettata in autonomia e senza modifiche, il Fisco non richiede più la documentazione che dimostra le spese che danno diritto a deduzioni e detrazioni (scontrini, fatture, bonifici, contratti, ecc.). Un beneficio che si estende anche alle dichiarazioni 730 inviate, con o senza modifiche, tramite Caf e professionisti.

Inoltre, se il cittadino modifica alcuni dati aggiungendone di nuovi o modificando quelli già presenti, l'Agenzia effettuerà il controllo documentale esclusivamente sui dati aggiunti o rettificati. Non verrà, infatti, effettuato il controllo documentale sui dati relativi agli oneri forniti dai soggetti terzi che non sono stati variati dal contribuente.

Anche i rimborsi saranno facilitati in quanto l'Agenzia delle Entrate elabora i dati e calcola direttamente le imposte da pagare o il rimborso da incassare. In caso di rimborso, il contribuente che ha utilizzato il modello 730 lo riceverà direttamente dal datore di lavoro o dall'ente pensionistico. Il contribuente che invece non ha un sostituto d'imposta riceverà l'eventuale rimborso direttamente dall'Agenzia delle Entrate sul suo conto corrente bancario o postale (se il contribuente ha indicato sulla piattaforma il suo codice Iban).

Infine, il comunicato stampa ricorda i diversi canali di assistenza messi a disposizione dell'Agenzia: il sito internet dedicato, raggiungibile all'indirizzo <https://infoprecompilata.agenziaentrate.it>, dove sono presenti anche le FAQ con le risposte alle domande più frequenti, il call center, che risponde dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 17, e

il sabato dalle ore 9 alle ore 13, ai seguenti numeri: 848.800.444 da rete fissa, 06 966.689.07 da cellulare e +39 06.966.689.33 per chi chiama dall'estero. Inoltre, è possibile dialogare con le Entrate anche tramite Facebook, utilizzando la chat Messenger, oppure prenotare online un appuntamento in ufficio con un funzionario.

## **Studi di settore e parametri - Approvazione delle modifiche alla modulistica da utilizzare per il periodo di imposta 2017 - Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 2 maggio 2018**

Come noto, con i Provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 30 e 31 gennaio 2018 (per i quali si rinvia alle nostre note informative n. 31 e 33 del 1° febbraio 2018), sono stati approvati, rispettivamente, i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri e quelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, unitamente alle relative istruzioni, da utilizzare con riferimento al p.i. 2017.

Ora, con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 3 maggio 2018 sono state approvate alcune modifiche ai predetti modelli e istruzioni.

In particolare, la modulistica dichiarativa viene integrata con i seguenti interventi:

- aggiornamenti finalizzati a recepire gli interventi correttivi agli studi di settore, approvati con il D.M. del 23 marzo 2018 (si rinvia al riguardo alla nostra nota informativa n.97 del 4 aprile 2018), applicabili, per il periodo di imposta 2017, alle imprese minori in contabilità semplificata. Al riguardo, i modelli e le istruzioni relativi ad attività per le quali sono approvati studi di settore applicabili ai contribuenti esercenti attività d'impresa sono integrati con la nuova sezione "Ulteriori informazioni – imprese in regime di contabilità semplificata", composta dai righi da F41 a F44;
- aggiornamenti finalizzati all'acquisizione di dati utili per la costruzione e/o l'aggiornamento degli indici sintetici di affidabilità fiscale, analizzati dalla Commissione degli esperti per gli studi di settore nelle riunioni del 28 febbraio e del 28 marzo 2018 (per un maggior approfondimento sul tema, si rinvia alle nostre note informative n. 74 del 6 marzo 2018 e 96 del 29 marzo 2018).

Vengono, inoltre, integrati con il riferimento a codici attività per i quali gli studi di settore stessi dovranno essere compilati, per il periodo di imposta 2017, ai soli fini della acquisizione dei dati:

- la tabella 1 – Elenco degli studi di settore in vigore per il periodo d'imposta 2017 e delle relative attività economiche (classificazione ATECO 2007) allegata alle istruzioni "Parte generale" dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore;
- i frontespizi dei modelli degli studi di settore interessati dall'intervento, le copertine ed il paragrafo "1. GENERALITÀ" delle relative istruzioni.

I modelli e le istruzioni relativi ad attività per le quali sono approvati studi di settore applicabili ai contribuenti esercenti attività d'impresa ed il modello dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri, da utilizzare dagli esercenti attività d'impresa, e le relative istruzioni sono integrate con una nuova sezione "Ulteriori informazioni imprese in regime di contabilità semplificata", composta da quattro righi (righe da Z901 a Z904).



La previsione dell'inserimento di tali ulteriori dati è stata oggetto di analisi da parte della Commissione degli Esperti per gli studi di settore nelle citate riunioni del 28 febbraio e 28 marzo 2018.

Nel modello dello studio di settore WG68U (servizi di trasloco e trasporto merci su strada) è stata inserita, nel quadro "D - Elementi specifici dell'attività", la variabile "Utilizzo prevalente di carburante acquisito da cisterne interne all'impresa e/o tramite consorzi/gruppi d'acquisto (litri di carburante utilizzato maggiori del 50% del totale utilizzato nel periodo d'imposta)", al fine di gestire la non applicabilità dell'indicatore di coerenza "Costo per litro di benzina o gasolio consumato durante il periodo di imposta", a seguito delle modifiche approvate con il citato Decreto del 23 marzo 2018, con la conseguentemente eliminazione del rigo Z11.

Infine, sono stati corretti taluni refusi presenti nei modelli e nelle istruzioni degli studi di settore e dei parametri. In particolare, sono modificate:

- le istruzioni "Parte generale" e quelle del quadro "F – Elementi contabili dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore";
- il modello dello studio di settore WM23U – Commercio all'ingrosso di medicinali, di articoli medicali e ortopedici;
- le istruzioni del modello parametri relativo agli esercenti arti e professioni.

## Sacchetti - Circolare del Ministero della Salute

Si informa che il Ministero della salute, in data 27 aprile 2018, ha pubblicato sul proprio sito internet una circolare che interviene nuovamente sulla questione delle buste di plastica per alimenti e che riprende integralmente quanto già espresso dal Consiglio di Stato con il parere n. 859 del 29 marzo 2018.

Nel parere si legge, infatti, che *"fermo restando il primario interesse alla tutela della sicurezza e igiene degli alimenti, è possibile per i consumatori utilizzare nei soli reparti di vendita a libero servizio come frutta e verdura, sacchetti monouso nuovi dagli stessi acquistati al di fuori degli esercizi commerciali, conformi alla normativa sui materiali a contatto con gli alimenti, senza che gli operatori del settore alimentare possano impedire tale facoltà né l'utilizzo di contenitori alternativi alle buste in plastica, comunque idonei a contenere alimenti quale frutta e verdura, autonomamente reperiti dal consumatore"*.

Ad avviso del Ministero della Salute non sembra possibile per l'esercizio commerciale vietare tale facoltà, gravando peraltro su di esso un obbligo di controllo su tutti i fattori potenzialmente pregiudizievoli per la sicurezza dei prodotti compravenduti all'interno del punto vendita e, quindi, anche sugli eventuali sacchetti che il consumatore intende utilizzare portandoli dall'esterno. In virtù di tale obbligo di controllo l'esercizio commerciale, può vietare l'utilizzo di sacchetti autonomamente reperiti dal consumatore qualora non conformi ai criteri fissati dalla normativa perché: non monouso, utilizzati in precedenza (e pertanto non nuovi), deteriorati (mancanza di integrità), non idonei a venire in contatto con gli alimenti o non rispondenti alle caratteristiche ambientali previste dall'articolo 9-bis del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91 (convertito dalla legge 3 agosto 2017, n. 123).

Occorre evidenziare, da ultimo, che i chiarimenti forniti dal Ministero della Salute sono da ritenersi attualmente non operativi in quanto subordinati alla valutazione del Ministero dello sviluppo economico. Si legge, infatti, testualmente nella circolare in commento: *"Tuttavia, non si può sottacere la presenza di possibili criticità connesse alla diversità di peso dei contenitori alternativi alle buste acquistati dal consumatore, che impedirebbe una esatta pesatura del prodotto alimentare. Infatti, le bilance in uso negli esercizi commerciali sono tarate in modo da sottrarre dal peso di frutta e verdura la tara del sacchetto messo a disposizione del cliente (4-6 gr circa). L'uso dei contenitori alternativi acquistati al di fuori degli esercizi commerciali*

*impedirebbe il calcolo corretto della tara. Su tali possibili criticità si reputa opportuno acquisire l'avviso del Ministero dello sviluppo economico, le cui valutazioni sono da considerarsi rilevanti ai fini dell'operatività dei chiarimenti forniti con la presente circolare."*